

Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLA  
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA (CCDI) PER L'ANNUALITÀ  
ECONOMICA 2011 REDATTA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO  
EX ART.40 comma 3 sexies D.lgs.vo n. 150/2009.**

Premessa:

I contenuti della presente nota tendono a favorire sia la valutazione di merito sulle scelte negoziali da parte del Comune di Pontassieve, sia la corretta certificazione dei costi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, pertanto la stessa si sostanzia in un' illustrazione dei contenuti più strettamente di merito delle scelte negoziali decentrate operate (cd. relazione illustrativa) e viene completata con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2011 (cd. relazione tecnico finanziaria). Mancando ancora gli schemi ministeriali che devono disciplinare le linee guida per la redazione della relazione illustrativa e di quella tecnico finanziaria, quali documenti che devono necessariamente accompagnare ogni contratto decentrato integrativo da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art 40 comma 3 sexies, si è redatto un unico documento che racchiude le due relazioni.

Inoltre si ricorda come , a seguito delle dimissioni dell'allora Direttore Generale , con delibera di Giunta municipale n. 20 del 27 marzo scorso si sia provveduto alla nomina della nuova delegazione trattante di parte pubblica composta da:


Segretario Generale Stefano Mori:	Presidente
Dirigente Area Gov. del Territorio Alessandro Degl'Innocenti:	componente
Dirigente Area Servizi ai Cittadini Leonardo Lombardi:	componente

Delegazione che ha condotto le trattative finali per il 2011 nelle sedute del 15 e 31 maggio e poi nella conclusiva del 12 giugno 2012.

***Pt. 1***

***VALUTAZIONE DI MERITO SULLE SCELTE NEGOZIALI E QUADRO DI RIFERIMENTO  
DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 150/2009. FIRMA DEL CCDI 20/12/2011.***

Già nel corso del 2008 il legislatore era intervenuto pesantemente sul tema della contrattazione decentrata dettando con il D.L n 122/2008, poi convertito nella legge n. 133/2008, numerose disposizioni di dettaglio in materia (si vedano in modo particolare l'art. 67 e 71) costringendo tutto il sistema degli Enti Locali ad avviare una fase di riflessione e di rivisitazione degli istituti contrattuali nazionali e di quelli relativi alla contrattazione decentrata. L'azione è poi proseguita nel 2009 con l'entrata in vigore il 15 novembre del cd. decreto Brunetta in parte applicabile anche agli enti locali e che comunque interviene pesantemente sul tema della contrazione nazionale e decentrata e che ha imposto la necessità di rivedere a regime (cioè con i tempi di applicazioni dettati dalla riforma) tutto il sistema. Nel 2010 si segnala anche l'intervento del legislatore nazionale con l'adozione del D.L. 78/2010 che in parte detta disposizioni che riguarderanno gli anni 2011- 2012 e 2013 ( si veda quella sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'art 9 comma 1; quella sulla riduzione dei compensi superiori ai €. 90.000,00 annui di cui al comma 2; quella sul limite generale delle risorse destinate al trattamento accessorio di cui al comma 2 bis di cui si dirà dopo) ed in parte influiscono già sull'anno in corso, come si avrà modo di esplicitare nel presente testo. Comunque l'azione della Amministrazione, dopo aver siglato nel mese di novembre 2011 l'accordo sul Fondo 2010, ha avuto l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei dipendenti del Comune accompagnando l'evoluzione in atto per tale ruolo all'interno di



Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

uno scenario sempre più variabile, i cui fattori critici di successo sono rappresentati dal valore delle competenze, dalle responsabilità, dalla velocità di azione per rispondere alle esigenze dell'amministrazione pubblica e dell'utenza, interna e esterna, in tempi adeguati.

In questo clima, ancora assai incerto in mancanza di un CCNL di recepimento delle novità introdotte dal sistema Brunetta (anzi ad oggi si assiste, dopo la avvenuta sospensione delle fasce di merito con il D.lgs n. 141/2011, ad una sostanziale ed annunciata "rivisitazione" della normativa appena emanata a seguito della firma a livello nazionale, del protocollo Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, con le Regioni, le Province ed i Comuni e le Organizzazioni Sindacali) è stata affrontata la problematica della applicazione concreta dell'art. 65 del sopra richiamato decreto che così dispone:


1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto <sup>(23)</sup>2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili <sup>(23)</sup>3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli *articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituiti, rispettivamente, dagli *articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo*, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'*articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001*, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010 <sup>(21)</sup>4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 31, comma 4.* <sup>(22)</sup>5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. <sup>(24)</sup>

A tal fine le Parti hanno sottoscritto in data 20 dicembre 2011 un verbale di contratto decentrato integrativo di recepimento della sopra richiamata normativa (come da allegato a) alla presente relazione).

Sugli altri aspetti di regolazione degli altri istituti contrattuali **non sono intervenuti accordi particolari di modifica del sistema di regolazione degli istituti della contrattazione decentrata** che qui sommariamente si richiamano:

- 1) Protocollo d'intesa per la reperibilità in area tecnica ex art. 28 D.P.R. 347/83 del 17/11/1998;
- 2) L'accordo decentrato per la determinazione ed utilizzo delle risorse relativo alla cd. "produttività collettiva" del 25/01/2000;
- 3) Contratto dec. integrativo del 29/12/2000 sulle progressioni orizzontali, integrazione del 12.12.2001 sulle progressioni e verbale del 16.11.2005;
- 4) Sistema per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della Dirigenza e delle P.O. così come licenziato con delibere di Giunta nr. 49/2002 e 84/2002;
- 5) Contratto decentrato integrativo del 11.12.2006;
- 6) Verbale del 15/01/2007 su disagio e posizioni di particolare responsabilità;

Per quanto riguarda il rispetto della disposizione di cui all'**art. 40 comma 3 quinquies del decreto legislativo n. 165/2001** nella parte in cui recita: " lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli



Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

articoli 16 e 31 del D.lgs. 150/2009...” si vuole evidenziare lo stato di sviluppo del sistema del comune sulla materia della misurazione delle prestazioni e loro valutazione: alla fine dell’anno 2010 l’Amministrazione ha provveduto ad ottemperare all’ articolo 16 del decreto legislativo nr. 150/2009 dettando il nuovo sistema delle performance ed il nuovo sistema di valutazione dei risultati del personale dirigente, p.o. e del personale dipendente che si era in un primo tempo stabilito che andasse in vigore per le prestazioni del 2011 (delibera di Giunta nr. 136 del 30/12/2010) e poi , di fatto rimandato alle prestazioni del 2012 per il solo personale dipendente non dirigente o titolare di p.o.; nel mese di maggio 2011 si è infine ottemperato all’art. 31 del decreto che richiedeva di ottemperare ad alcuni principi dettati dal titolo III su merito e premialità riapprovando integralmente il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, dove è stata per la prima volta introdotta la parte relativa al Ciclo di gestione della performance e quella sul merito e premi.

### **Direttive formulate dagli organi di direzione politica**

Per il 2011, dopo la chiusura della contrattazione 2010, si è cercato di strutturare il sistema tramite l’adozione in tempo utile di una delibera di Giunta che definisse quindi prima dell’inizio delle trattative le linee guida di azione per la Delegazione trattante; tale delibera è stata adottata con atto **nr. 103 del 15/11/2011** in sede di conferma della delegazione trattante e riportava le seguenti linee di indirizzo:

- in merito al finanziamento di tutti gli istituti di salario accessorio contemplati nel Fondo, esso deve essere previsto secondo le modalità indicate nel Contratto Nazionale e nel rispetto rigoroso dei criteri e delle condizioni ivi previste;
- ai sensi dell’art. 15, comma 5, C.C.N.L. 01.04.1999, solo in caso di nuovi servizi che implicino un aumento delle prestazioni del personale in servizio, dopo aver preventivamente esperito forme di razionalizzazione e di riorganizzazione, ovvero solo in presenza di miglioramenti qualitativi/quantitativi dei servizi già erogati, è possibile prevedere somme aggiuntive destinate a compensare il miglioramento della produttività seguendo, nella fase della erogazione criteri di congruità, omogeneità, coerenza e specificità in armonia con le previsioni e le logiche del C.C.N.L. e previa verifica dei risultati raggiunti;
- in riferimento agli art. 17, commi 1 e 2, C.C.N.L. 01.04.1999; 18, C.C.N.L. 01.04.1999; 45, D.Lgs 165/2001; 37, C.C.N.L. 22.01.2004, in merito all’erogazione dei compensi per la produttività, di qualunque tipologia, si considera imprescindibile tale erogazione da criteri di proporzionalità del compenso rispetto alle prestazioni e dall’ utilizzo degli opportuni criteri di valutazione della prestazione e del prestatore in un organico sistema di valutazioni;
- il sistema di valutazione di cui sopra integra da un lato il raggiungimento degli obiettivi del servizio, accertati dal competente Nucleo di Valutazione sulla base di una griglia di adeguati indicatori di risultato e di attività, e dall’ altro lato la valutazione del dipendente in merito all’ apporto individuale, di competenza del Dirigente di Area;
- la valutazione è effettuata in linea generale a consuntivo e non sono autorizzate forme di erogazione indiscriminata e non selettiva;
- i piani di lavoro ed i progetti devono essere ogni anno innovativi e sfidanti in modo da non permettere automatismi compensativi in qualche modo meccanici né il consolidamento delle attività incentivate nella routine ordinaria;
- tali piani e progetti non possono infine essere surrogati di altri istituti contrattuali previsti dal CCNL;
- per le finalità di cui sopra è rimessa alla approvazione annuale della Giunta di un Programma di attivazione nuovi servizi/miglioramento qualitativo/quantitativo che indichi in modo puntuale gli obiettivi da raggiungere e i settori coinvolti;
- tutti i compensi previsti per l’ indennità di specifiche responsabilità di cui agli artt 17, comma 2, lett. f), CCNL 01.04.1999 e 37, comma 2, CCNL 22.01.2004, i cui criteri sono stabiliti in sede di trattativa decentrata, devono inerire non alla generica appartenenza ad una categoria e profilo professionale, ma ad una attribuzione concreta e formale di specifica responsabilità, effettivamente assegnata, esercitata ed accertata dal Dirigente/Responsabile competente;



Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

- istituire forme di incentivazione del personale che sarà assegnato allo svolgimento delle gestioni associate in capo all'Unione così come previsto dall'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;
- verificare la possibile introduzione dei nuovi istituti previsti sia dalla riforma (titolo III del decreto legislativo) che dall'art. 16 commi 4 e 5 della legge n. 111/2011 di conversione del D.L. n.98/2011 al fine di corrispondere al merito ed alla professionalità nel riconoscimento del trattamento economico accessorio ed, in via prioritaria, quelli relativi al premio dell'efficienza ed al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, nel rispetto delle condizioni e termini ivi stabiliti.

Successivamente, risultando tali linee di indirizzo non troppo dettagliate ma comunque necessarie per la definizione dei punti cardine della trattativa, il Sindaco ha improntato una procedura informale ma puntuale e diretta di comunicazione con il Presidente della delegazione per indicare durante tutte le fasi della trattativa, in modo particolare, gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo dell'Ente, le scelte di bilancio e degli obiettivi della programmazione annuale, e con indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla corretta ed efficace utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, sia stabili sia variabili. In sintesi tale procedura di comunicazione, nel quadro delle direttive già impartite si è limitata a definire gli obiettivi di politica dell'amministrazione nel rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede, in modo tale che la delegazione di parte pubblica, sulla base delle indicazioni ricevute e tenendo conto delle piattaforme sindacali, ha potuto definire una propria strategia negoziale volta ad individuare gli elementi di forza da proporre al sindacato e all'uopo elaborando un proprio documento di lavoro da sottoporre alla delegazione trattante di parte sindacale.

In ogni caso si segnala come **con delibera di Giunta nr. 110 del 01/12/2011** si disponeva della destinazione delle *risorse decentrate variabili per l'anno 2011*, ai sensi dell'art. 31 3<sup>o</sup> comma del CCNL del 22/01/2004 e si individuavano gli obiettivi di PEG e PDO sui quali destinare le relative risorse, il tutto da erogarsi previa contrattazione decentrata integrativa e fermo restando che l'integrazione di cui all'art. 15 comma 2<sup>o</sup> del CCNL del 01/4/99 potrà essere erogata solo nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste nel suddetto CCNL ed infine si rimandava a successivo atto dirigenziale la quantificazione delle risorse decentrate stabili per l'anno 2011 per una completa costituzione del Fondo 2011 (a tale proposito sono stati emanati, a cura dell'allora Direttore Generale, i provvedimenti nr. 14 e 15 del 19/12/2011 relativi alla definizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nel rispetto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche, come meglio in prosieguo evidenziato).


#### ***Pt. 2***

#### ***CERTIFICAZIONE DEI COSTI DA PARTE DEI REVISORI DEI CONTI***

Con lo schema analitico utilizzato per la costituzione delle risorse decentrate viene illustrato il procedimento di calcolo per la determinazione dell'ammontare delle "risorse stabili" disponibili per la contrattazione decentrata dell'anno 2011, utilizzate per finanziare i diversi istituti con carattere di stabilità (posizioni organizzative, progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto), sia delle "risorse variabili" e disponibili per singole voci in relazione alle diverse finalità che trovano disciplina nello schema relativo al Fondo 2011, con la quantificazione della somma massima destinata ad ogni finalità (o istituto) e ciò nel rispetto della somma complessiva utilizzabile in sede decentrata.

#### **Procedimento di calcolo ammontare risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità – anno 2011**

Il procedimento di calcolo per la determinazione dell'ammontare delle risorse decentrate c.d. stabili, che sono quindi disponibili per la contrattazione decentrata dell'anno di riferimento risulta, con precisi riferimenti



Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

quantitativi, dal confronto tra la somma calcolata ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del CCNL del 22/1/2004 e le somme in corso di pagamento a favore dei lavoratori in servizio per i diversi istituti con carattere di stabilità con la distinzione analitica dei relativi oneri.

Per quanto concerne le risorse aggiuntive di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 sono stati confermati gli importi già destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio secondo le percentuali di riferimento e la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6/7/1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16/7/1996.

In particolare, anche a seguito della dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 22/1/2004, si intende evidenziare che la quota parte del costo delle progressioni economiche in atto, per effetto dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL del 05/10/2001, 21/1/2004, 9/5/2006 e 11/04/2008 al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), determina anche un altrettanto corrispondente aumento del "fondo per le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 del CCNL dell'14/4/1999 che deve essere posta a carico del bilancio.

Tale parte delle risorse delle progressioni economiche non sono state evidenziate fra le fonti finanziamento di cui alle risorse stabili per poi essere riscontrate, per pari importo, in uscita tra gli istituti contrattuali finanziabili con le risorse con caratteristica di certezza e stabilità, ma sono state riportate al netto in uscita sulle rispettive voci

Per il dettaglio analitico sulla quantificazione complessiva delle "risorse stabili" per l'anno 2011 si veda il seguente quadro riepilogativo, dove viene indicato anche il taglio effettuato per i cd. cessati dal servizio così come disposto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche che prevede la esistenza di un tetto di spesa sul fondo 2011 che non può essere maggiore al fondo 2010 e la riduzione proporzionale in caso di cessazione dal servizio di personale dipendente a tempo indeterminato che è stata conteggiata secondo le indicazioni dettate dalla Circolare della RGS n. 12 del 15/04/2011.

### RISORSE CON CARATTERISTICHE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ

COSTITUZIONE DEL FONDO		
RISORSE FISSE		Euro
Unico importo consolidato (CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)	Risorse stabili al 22/01/2004	384.693,45
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	0,62% Monte Salari 2001	23.178,00
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	0,50% Monte Salari 2001	18.692,00
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)	0,20% Monte Salari 2001	-
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1	0,50% Monte Salari 2003	16.300,16
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2	0,60% Monte Salari 2005	21.440,66
Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2)		23.651,14
Integrazioni per incremento dotazione organica Art. 15 c. 5		
Riduzioni di fondo per la parte fissa (specificare nel dettaglio le motivazioni)		- 59.495,11
Altre riduzioni	ex art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/10	- 15.211,74
<b>TOTALE</b>		<b>413.248,56</b>



Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

### **Illustrazione dell'ammontare delle risorse decentrate aventi caratteristiche di eventualità e variabilità - anno 2011**


L'ammontare delle risorse decentrate variabili, per quanto attiene la quantificazione delle singole voci è riportata analiticamente nella tabella che segue. In ogni caso in riferimento agli incrementi derivanti dal comma 2, dell'art. 15, del CCNL dell'1/4/1999, viene dato atto che per potere erogare le stesse sarà necessario l'intervenuto di accertamento, da parte del Nucleo di Valutazione, del rispetto delle condizioni contrattuali che qui si riportano: gli importi previsti dal comma 2 possono essere resi disponibili "solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività "ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità".

Pertanto prima della approvazione della delibera di autorizzazione alla sottoscrizione da parte della Giunta Il Nucleo di Valutazione, così come richiesto dalla sopra richiamata disposizione contrattuale, dovrà accertare la sussistenza dei requisiti con riferimento al comma 2 art. 15 del CCNL del 1/4/99.

Per quanto attiene l'incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, i cosiddetti "importi con destinazione vincolata" di cui all'art. 17, 2 comma, lettera g), e cioè a quei compensi per incentivare attività e prestazioni che specifiche norme di legge prevedono per determinate categorie di personale, sono state quantificate le necessarie disponibilità che trovano quindi la loro collocazione in appositi capitoli del bilancio dell'anno 2011.

In particolare per quanto attiene i nuovi servizi e attività, nonché i correlati obiettivi di miglioramento dei servizi o di implementazione delle nuove attività, che possono venir finanziati con le risorse di cui al comma 2<sup>a</sup> dell'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999 è necessario precisare che:

- l'art. 15, comma 2° del CCNL dell'01/04/1999 dispone che: "In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità della integrazione delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo del 1,2% su base annua, del monte salari 1997, esclusa la dirigenza"; al comma 4° si precisa inoltre: "Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità".
- pertanto ai sensi del predetto articolo è stata prevista la possibilità per gli enti locali di determinare l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio (incrementi per investimenti su miglioramenti dei servizi), individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, a seguito di attivazione di nuovi servizi o accrescimento di quelli già esistenti correlati ad un aumento delle prestazioni delle prestazioni del personale;
- tale previsione è stata ulteriormente confermata dall'art. 31, comma 3 del CCNL 22/01/2004, il quale dispone che "Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1/04/1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 05/10/2001, art. 54 del CCNL del 14/09/2000 art. 32, comma 6 del presente CCNL";
- quest'ultima norma contrattuale riconduce le risorse di che trattasi in quelle aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, da rideterminare annualmente;



Comune di Pontassieve  
Segretario Generale


- la suddetta fattispecie si può legittimamente verificare tenendo conto delle condizioni organizzative locali, di quanto contenuto nel regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, della complessità e del numero delle strutture esistenti;
- è stato pertanto essenziale identificare alcuni servizi che questa Amministrazione intende accrescere qualitativamente, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire in modo da poter avere "un ritorno" delle risorse investite che si configurerà, a consuntivo, in un innalzamento (oggettivo e documentato) della qualità o quantità dei servizi prestati dal Comune nei confronti dell'utenza interna ed esterna;
- gli obiettivi primari di questa Amministrazione, da realizzare nel corso dell'anno 2011 ed effettivamente realizzati, riguardano principalmente alcuni servizi correlati agli effettivi bisogni degli utenti quali sono quelli indicati nella sopra richiamata delibera di Giunta nr. 110/2011 a cui si rimanda, anche con riferimento alle modalità ed i criteri che si sono seguiti per la quantificazione delle risorse;
- solo al termine dell'accertamento dei risultati ed al momento del raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dal Nucleo di valutazione e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto collettivo decentrato integrativo, sarà possibile svincolare le risorse aggiuntive previste ed assegnare alle singole unità operative i relativi compensi, totali o parziali;

Pertanto, tenendo conto della quantificazione complessiva di detti progetti come autorizzata con la deliberazione di Giunta n. 110 del 01/12/2011, si è ritenuto di poter destinare la somma complessiva di Euro **45.000,00=** alle finalità di cui all'art. 15, comma 2<sup>^</sup>, mentre non sono state destinate risorse ex art. 15 comma 5 del CCNL

Infine si segnala anche la presenza di somme accantonate e destinate al salario accessorio dalle annualità 2010 e precedenti che, secondo le disposizioni contrattuali, devono essere destinate alle medesime finalità ed in specifico € 16.801,00 da economie derivanti da somme non spese sul lavoro straordinario, così come quantificato nel provvedimento del Direttore Generale nr. 14 del 19/12/2011.

Da ultimo va precisato che gli importi sopra indicati non sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO		
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Progett.	64.000,00
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Altre	32.685,00
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3	Integrazione Lettera k - Ici	22.790,00
CCNL 5/10/01 art 4, comma 4 in modifica art 15 c. 1 lett d L. 449/97	Sponsorizzazioni Convenzioni Contributi utenza	
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	45.000,00
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzazione	0,00
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Risparmi straordinario anno in corso	0,00
CCNL 14/09/00 art. 54	Messi notificatori	0,00
CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5	Somme non utilizzate fondo anno precedente	16.801,00
Riduzioni del fondo per la parte variabile	ex art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/10	5.000,00
Altre risorse variabili		
<b>TOTALE risorse variabili</b>		<b>176.276,00</b>



Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

Per l'anno 2011 pertanto le risorse disponibili risultano quantificate, come riepilogo nella sottostante tabella:

<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>413.248,56</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>159.475,00</b>
<b>RIPORTO 2010</b>	<b>16.801,00</b>
<b>FONDO 2011</b>	<b>589.524,56</b>

**VERIFICA DEL RISPETTO DISPOSTO ART. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010**


Per la verifica di cui in oggetto si riporta lo schema sotto indicato, specificando che lo stesso riporta le conclusioni di cui al provvedimento di costituzione del Fondo 2011 n. 14 del 19/12/2011 a cura dell'allora Direttore generale.

**FONDO 2011: VERIFICA RISPETTO DEL TETTO DI SPESA 2010 EX ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010**

RISORSE FISSE		Euro
Unico importo consolidato (CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)	Risorse stabili al 22/01/2004	384.693,45
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	0,62% Monte Salari 2001	23.178,00
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	0,50% Monte Salari 2001	18.692,00
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)	0,20% Monte Salari 2001	-
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1	0,50% Monte Salari 2003	16.300,16
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2	0,60% Monte Salari 2005	21.440,66
Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05 10 01 art. 4 c. 2)		23.651,14
Integrazioni per incremento dotazione organica Art. 15 c. 5		
Riduzioni di fondo per la parte fissa (specificare nel dettaglio le motivazioni)		- 59.495,11
Altre risorse fisse		
<b>TOTALE</b>		<b>428.460,30</b>

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO		
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Progett.	-
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Altre	32.685,00
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3	Integrazione Lettera k - Ici	22.790,00
CCNL 5/10/01 art.4, comma 4 in modifica art 15 c 1 lett. d l 449/97	Sponsorizzazioni Convenzioni Contributi utenza	
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	45.000,00





Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzazione	
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Risparmi straordinario anno in corso	
CCNL 14/09/00 art. 54	Messi notificatori	
CCNL 1/4/99 - art 17 c 5	Somme non utilizzate fondo anno precedente	
Riduzioni del fondo per la parte variabile		
Altre risorse variabili		16.801,00
TOTALE risorse variabili		117.276,00

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO		
Indennità di Comparto carico bilancio	art. 33 c. 4 lett. A	
Progressioni orizzontali carico bilancio	CCNL 09.05.2006 - dichiarazione cong. N. 4 -	
TOTALE risorse a carico del bilancio		-

<b>TOTALE PRIMA DELLA RIDUZIONE</b>		545.736,30
Riduzioni di fondo per la parte fissa/variabile (specificare nel dettaglio le motivazioni)	ex art. 9 comma 2bis D.L 78/2010	- 20.211,74
<b>TOTALE DOPO RIDUZIONE</b>		525.524,56

<b>tetto 2010</b>	<b>546.263,22</b>
-------------------	-------------------

**Illustrazione delle modalità di utilizzo del fondo delle risorse con caratteristiche di certezza, stabilità e continuità – anno 2011**

In via prioritaria si chiarisce che il finanziamento di istituti stabili, come le progressioni orizzontali, indennità di comparto, posizioni organizzative..... è tendenzialmente contenuto entro i limiti delle risorse decentrate cd. “stabili”. Infatti la somma totale destinata alla copertura degli oneri degli istituti contrattuali c.d. “stabili”, tenendo conto anche degli ultimi orientamenti in materia di suddivisione delle risorse che destinano le risorse cd. stabili al finanziamento di quasi tutti gli istituti del accessorio quali turno, rischio, reperibilità..... è pari a **Euro 413.248,56** che risulta di poco superiore al totale della destinazione effettiva per finalità stabili che è stata di Euro **412.915,99**

Si riporta il dettaglio dell' utilizzo 2011, distinto **per finalità stabili e variabili:**

UTILIZZO DEL FONDO	
DESTINAZIONE PER FINALITÀ VALUTABILI DEFINITE DALL'ACCORDO ANNUALE DI ANNO IN ANNO	Euro



Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

Progressioni orizzontali dell'anno	art. 17 lett.b CCNI 1.4.99	0,00
Posizioni organizzative dell'anno	lett.c	
Produttività e miglioramento servizi collettiva	lett.a	57.133,57
Produttività e miglioramento servizi individuale	lett.a	
Sponsorizzazioni, Convenzioni, Contributi utenza	CCNL 2001 art 4 c. 4 in modifica all'art 15 c. 1 lett.d CCNL 99	
Specifiche disp. Legge: Progettazioni	D.Lgs. 163/06 art. 92 c. 5-6	64.000,00
Specifiche disp. Legge: Ici	lett.g	22.790,00
Specifiche disp. Legge: Altre	lett.g	32.685,00
Indennità per specifiche responsabilità dell'anno	lett.i	
Indennità di turno dell'anno	lett.d	
Indennità di reperibilità dell'anno	lett.d	
Indennità maneggio valori dell'anno	lett.d	
Altri istituti regolati dall'accordo annuale		
<b>TOTALE destinazioni dell'anno</b>		<b>176.608,57</b>

DESTINAZIONE VINCOLATE E STORICHE O GIA' PREVISTE		
Indennità di comparto	CCNL 2004 art. 33	62.861,12
Progressioni orizzontali 2003	lett.b	
Progressioni orizzontali 2004	lett.b	
Progressioni orizzontali 2005	lett.b	
Progressioni orizzontali 2006	lett.b	155.707,67
Progressioni orizzontali 2007	lett.b	
Progressioni orizzontali 2008	lett.b	
Progressioni orizzontali 2009	lett.b	
Riclassificazione agenti di polizia locale e pers. Ausiliario	CCNL 1999 Art.7 c. 7	1.414,59
Personale educativo asili nido	CCNL 2000 Art.31c.7	5.450,63
Personale scolastico	CCNL 2000 Art.6	
Retribuzione di posizione in enti dirig.	lett.c	62.503,88
Indennità di rischio	lett.d	5.642,64
Indennità di disagio	lett.e	5.684,92
Indennità per specifiche resp. lett. f)	CCNL 2006 art. 7 c. 1	49.368,00
Indennità per specifiche resp. lett. i)		3.300,00
Responsabilità Vigili (enti senza cat. D)	CCNL 2000 Art.29 c.8	
Maggiorazione festivi		4.665,77
Indennità di turno	lett.d	37.730,52
Indennità di reperibilità	lett.d	13.936,73



Comune di Pontassieve  
Segretario Generale

Indennità maneggio valori	lett.d	3.874,84
Altre destinazioni vincolate/storiche		774,68
<b>IOIALE destinazioni vincolate e storiche</b>		<b>412.915,99</b>

<b>CODE CONTRATTUALI</b>		
accantonamento alte professionalità	CCNL 2004 art. 32 c. 7	
importi ancora da contrattare		
<b>IOIALE Code contrattuali</b>		

<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>589.524,56</b>
------------------------	--	-------------------

#### Contenuti della contrattazione decentrata integrativa per la annualità 2011

Per la definizione dell'accordo per la annualità 2011 si rimanda alla Preintesa del 12 giugno 2012 allegata alla nota di trasmissione della presente (allegato 1), i cui contenuti essenziali qui si riassumono:

- 1) conferma del sistema delle modalità di corresponsione del Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui allo accordo del 25/01/2000 e successive modifiche, in deroga a quanto stabilito nel precedente accordo del 10/11/2011.
- 2) entrata a regime del nuovo sistema di valutazione adottato nel corrente anno per la valutazione delle prestazioni 2012.
- 3) definizione delle risorse decentrate variabili in sede di approvazione della delibera consiliare del bilancio di previsione 2012.

La presente relazione verrà pubblicata, ex art. 40 bis 4 comma del D.lgs. n. 165/2001, in modo permanente sul sito istituzionale della Amministrazione, insieme al contratto decentrato integrativo, per garantire la massima trasparenza ed accessibilità ai cittadini sull'uso e sulla destinazione delle risorse pubbliche.

Pontassieve li 14 giugno 2012

Il Segretario Generale  
(Stefano Mori)







Comune di Pontassieve

ALL. a)

## Verbale di contratto decentrato integrativo del 20 dicembre 2011

### per la Delegazione di Parte Pubblica

- Direttore Generale, Luca Fanciullacci
- Dirigente Area G. Territorio, Alessandro Degl'Innocenti

### per la R.S.U.

- Massimo Cecchini
- Roberto Del Buffa
- Donata Cappugi
- Lucia Bisanzì

### Per le OO.SS.

- CGIL, Donato Petrizzo
- UIL, Giancarlo Battini

In qualità di **verbalizzante** il dott. Cammilli Francesco

### Premesso che:

- l'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 dispone di procedere all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti secondo le risultanze sotto indicate (per gli enti locali entro il 31 dicembre 2011):

1 Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. <sup>(21)</sup>

2 In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. <sup>(23)</sup>

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli *articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituiti, rispettivamente, dagli *articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo*, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'*articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001*, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. <sup>(21)</sup>

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 31, comma 4*. <sup>(22) (23)</sup>

5 Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. <sup>(24)</sup>

(21) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 20-ter, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*

(22) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141*

- tale norma ha subito dato adito a contrastanti interpretazioni tra coloro che ritenevano che il nuovo modello di assetto delle relazioni sindacali non si applicasse fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e coloro che lo ritenevano immediatamente applicabile, contrasti che hanno portato il legislatore nazionale ad emanare il D.Lgs. 1 agosto 2011 n. 141 che con l'art. 5, comma 1, ha interpretato i commi 1^, 2^ e 4^ del sopra richiamato art. 65 nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto, mentre con l'art. 5, comma 2, ha interpretato il comma 5^ nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al



Comune di Pontassieve

momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

**Dato atto che:**

- l'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 espressamente prevede che " i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, Titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
- l'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 demanda alla contrattazione la determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro ed il sistema delle relazioni sindacali e individua poi una serie di materie escluse dalla contrattazione che le parti dichiarano di conoscere;

**Ritenuto pertanto necessario:**

- procedere ad adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti ad oggi in essere alle disposizioni dettate dal Decreto legislativo n. 150/2009 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del decreto;
- stabilire che tale adeguamento, che il legislatore impone nel termine ordinario del 31/12/2011 ma di fatto dilatandolo (vedi il comma 2 dell'art. 65 come sopra indicato) fino al 31/12/2012 venga ad oggi svolto con un richiamo in termini generali ai contratti collettivi decentrati ed accordi ad oggi vigenti per il personale del comune di Pontassieve, rimandando a successivo atto la stesura di un nuovo ccdi che recepisca e tenga conto del nuovo assetto delle relazioni sindacali;

**Art. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2**

Le parti, di comune accordo e per le considerazioni sommariamente riportate nelle premesse del presente testo, prendono atto che le sotto elencate materie sono escluse dalla contrattazione decentrata:

*quelle attinenti all'organizzazione degli uffici*

*quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 150/2009*

*quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ex art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001*

*quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ex art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001*

*quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421*

Inoltre prendono atto del fatto che la vigenza e la efficacia delle norme della contrattazione decentrata vigenti prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 sono da considerarsi nulle in quanto e se contrarie alle norme imperative dettate dal decreto

Per tale motivo le Parti danno atto della nullità e della sostanziale caducazione di tutte quelle disposizioni contenute nei previgenti accordi decentrati e verbali ad oggi formalmente in essere tra le Parti che non rispettano il riparto di competenze di cui sopra e che non risultano più conformi alle disposizioni dettate dalla legge ed in specifico dal D.Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche.

**PARTE PUBBLICA**

- Direttore Generale, Luca Fanciullacci \_\_\_\_\_

- Dirigente Area G. Territorio, Alessandro Degl'Innocenti \_\_\_\_\_



Comune di Pontassieve

**R.S.U.**

- Massimo Cecchini \_\_\_\_\_
- Donata Cappugi \_\_\_\_\_
- Roberto Del Buffa \_\_\_\_\_
- Lucia Bisanzi \_\_\_\_\_

**OO. SS.**

- CGIL, Donato Petrizzo \_\_\_\_\_
- UIL Giancarlo Battini \_\_\_\_\_

